# CITTA' DI FINALE LIGURE

**(PROVINCIA DI SAVONA)**

## ORDINANZA N. 333

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA NON POTABILITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO NELLA LOCALITÀ SAN BERNARDINO E IN ALTRE UTENZE DEL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

PRESO ATTO della nota dell'11/11/2026, protocollo n. 0044777/2026, da parte di Acquedotto San Lazzaro S.p.A., con sede legale in Loano (SV), Via Aurelia n. 310, gestore dei pozzi di approvvigionamento idropotabile nel Comune di Finale Ligure, avente ad oggetto *"trasmissione rapporti di prova acqua potabile"*, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dei rapporti di prova dell'acqua prelevata in data 04/11/2026 presso il Pozzo "Stazione" e il Pozzo Via del Cigno, da cui risulta che il pozzo sito in Via del Cigno ha riportato valori non conformi al D.Lgs. 18/2023 relativamente alla somma di 4PFAS;

PRESO ATTO che, secondo quanto comunicato dal gestore, il suddetto pozzo non è più utilizzabile per il consumo umano e alimenta le utenze della località San Bernardino, nonché le seguenti utenze nel Comune di Finale Ligure:

- Via Brunenghi n. 98 interni dal 1 all'8;
- Via Brunenghi n. 104;
- Via Brunenghi n. 106;
- Vico Altino n. 3;
- Vico Altino n. 3 interni 7-9-10 A-10 B-11-12;
- Vico Altino n. 5 interni 1-2-3-4-5-11;
- Vico Altino n. 18 - n. 20 - n. 22 - n. 28;
- Via Brunenghi n. 167 interni 1-5-6;

PRESO ATTO altresì che, per far fronte all'emergenza, Acquedotto San Lazzaro S.p.A. ha comunicato di attivarsi per:

- posizionare, entro 24 ore, su n. 4 punti del territorio oggetto del disservizio altrettanti serbatoi per la distribuzione di acqua potabile;
- realizzare, entro 10 giorni salvo imprevisti, un collegamento temporaneo a servizio delle utenze di San Bernardino, tramite un rilancio posizionato in via al Bricco sulla condotta proveniente da Via Calvisio, precisando che tale intervento non sarà

sicuramente sufficiente nel periodo estivo;

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"*, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano e stabilisce misure volte alla protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque;

VISTO l'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 18/2023:

*"I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15"*;

PRESO ATTO pertanto della non conformità dell'acqua destinata al consumo umano, erogata alle utenze sopra indicate, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che l'acqua erogata dal pozzo di Via del Cigno, gestito da Acquedotto San Lazzaro S.p.A., alla località San Bernardino e alle utenze sopra elencate non può essere considerata idonea al consumo umano e che, pertanto, sussiste la necessità di adottare immediate misure cautelative a tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario vietare temporaneamente l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile e per il consumo umano (l'ebollizione non elimina i PFAS) fermo restando il possibile utilizzo per scopi igienici (lavaggio della casa, scarico WC, …) e per l'igiene personale, salvo diverse indicazioni degli Enti competenti;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;

- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

PRECISATO che gli interventi di cui sopra sono determinati dalla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, basandosi oltretutto sulla concreta esistenza di "gravi pericoli" incombenti, tali da determinare una concreta ed effettiva minaccia per la salute e la sicurezza dei cittadini;

RITENUTO che la situazione di emergenza igienico-sanitaria e di sicurezza sopra evidenziata costituisce fenomeno grave, per il quale devono essere adottate urgentemente misure preventive e di intervento specifico sulle condizioni di rischio;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTI**:**

- il D.Lgs. n. 18/2023 e s.m.i.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241;
- il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;
- gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;
- i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

**ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, il divieto immediato di utilizzare a scopo potabile e per il consumo umano (l'ebollizione non elimina i PFAS) l'acqua erogata dal pozzo di Via del Cigno, gestito da Acquedotto San Lazzaro S.p.A., alle utenze della località San Bernardino e alle seguenti utenze nel Comune di Finale Ligure:

- Via Brunenghi n. 98 interni dal 1 all'8;
- Via Brunenghi n. 104;
- Via Brunenghi n. 106;
- Vico Altino n. 3;
- Vico Altino n. 3 interni 7-9-10 A-10 B-11-12;
- Vico Altino n. 5 interni 1-2-3-4-5-11;
- Vico Altino n. 18 - n. 20 - n. 22 - n. 28;
- Via Brunenghi n. 167 interni 1-5-6;

fermo restando il possibile utilizzo per scopi igienici (lavaggio della casa, scarico WC, …) e per l'igiene personale, fino all'avvenuto rientro della problematica e all'accertata conformità dei parametri di legge e pertanto alla revoca della presente Ordinanza;

all'Acquedotto San Lazzaro S.p.A. di garantire alle utenze interessate la fornitura di acqua potabile sostitutiva, mediante il posizionamento entro 24 ore di serbatoi in n. 4 punti del territorio interessato e di procedere alla realizzazione, entro 10 giorni salvo imprevisti, del collegamento temporaneo tramite rilancio in via al Bricco sulla condotta proveniente da Via Calvisio, dando tempestiva comunicazione a questo Comune e agli Enti competenti dell'ubicazione dei punti di distribuzione, di ogni variazione e dell'esito dei controlli;

INFORMA che il Responsabile del procedimento per il presente atto è l'Ing. Curatolo Salvatore quale Dirigente dell'Area tecnica:

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia notificata a mezzo PEC ad Acquedotto San Lazzaro S.p.A. – sanlazzaro@pec.it;
- sia notificata a mezzo PEC all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese – Azienda Sociosanitaria Ligure – Dipartimento Prevenzione – [PEC,dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it];
- sia notificata a mezzo PEC alla Regione Liguria – protocollo@pec.regione.liguria.it;
- sia notificata a mezzo PEC alla Provincia di Savona – ATO – protocollo@pec.provincia.savona.it;

- sia notificata a mezzo PEC al Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savoneze – postacert@pec.depuratore.sv.it
- sia notificata a mezzo PEC agli Amministratori Condominiali degli stabili interessati;
- sia notificata a mezzo PEC alle attività ricettive, di ristorazione, commerciali e agli eventuali altri soggetti sensibili presenti nelle utenze interessate;
- sia notificata a mezzo PEC alla Protezione Civile e al Comando di Polizia Locale;
- sia notificata a mezzo PEC alla Stazione Carabinieri di Finale Ligure [PEC];
- sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e con avviso alle utenze interessate.

Finale Ligure, 12/11/2026

SINDACO
ANGELO BERLANGIERI /
ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*